

DUE LIBRI CHE MANCANO

Credo opportuno segnalare agli studiosi del Diritto Canonico, due libri che tuttora mancano e la cui compilazione è necessaria ed urgente.

Il nuovo codice di D. C. non è abbastanza divulgato fra i fedeli perchè ancora non vi un è trattato che ne renda facile la conoscenza, non soltanto con qualche parola di commento ai singoli canoni e coll'arida e schematica loro traduzione, ma che ne faccia conoscere le sintesi e insieme ne spieghi le singole disposizioni, dando modo al laicato, ed anche al clero, di sapere con una certa facilità quali leggi la Chiesa ha fissato e quali regole si devono seguire. Un trattato pratico, ma preciso, scritto in italiano in modo che possa leggersi per istruzione e che al momento opportuno si possa consultare per conoscere come si deve agire in conformità al volere della Chiesa, come, con opportuni richiami, indichi allo studioso in quale canone troverà la disposizione accennata.*

L'autore nella compilazione dovrà pure tener presente che il nuovo codice non solo ha riunito le leggi esistenti, ma per molte ha introdotte delle modificazioni importanti e che quindi è necessario mettere in evidenza la nuova disposizione, confrontandola coll'antica analoga.

Mi è accaduto di sentir dire da un ecclesiastico (quanti laici conoscono il D. C.): « Ho imparato il diritto quando ero in seminario, quello ho seguito per tanti anni: non posso ora andare a vedere in quali punti è stato variato! ».

E così, assistendo un moribondo, questo sacerdote seguita ad amministrare l'Olio Santo secondo l'antica liturgia perchè non sa che il can. 347 l'ha modificata: non gli impartisce la Benedizione Papale, non conoscendo che ora (can. 468) ogni Sacerdote può darla ai moribondo, e così priva il malato della indulgenza plenaria, annessa: durante la infermità non gli

ha procurato il conforto di ricevere il S. Viatico, non sapendo che ora (can. 858) un malato senza speranza di guarigione, dopo un mese di malattia, può accostarsi alla S. Comunione, fino a due volte la settimana senza bisogno di dispensa dall'osservare la legge del digiuno, e non amministrerà il S. Viatico ad un fanciullo moribondo perchè ancora non era stato ammesso alla S. Mensa, mentre ora (can. 854) è permesso, sotto speciali condizioni, dare ai fanciulli di tenera età la S. Comunione se trovansi in pericolo di vita.

E questo Sacerdote che non ha conosciuto le nuove disposizioni del Codice avrà avvertito i fedeli ch'è cessato, come obbligo, il ricevere in parrocchia la Comunione pasquale (can. 859)? ovvero per il suo silenzio farà seguitare il triste spettacolo di tanti e tanti che per rispetto umano di accostarsi alla S. Mensa in parrocchia, preferiscono di mancare al precetto?

Se non ha studiato il Codice, come si troverà dovendo fare il processo per un matrimonio da contrarre, ancorchè abbia appreso le disposizioni del decreto *Ne temere*? Riterrà ancora esistenti gl'impedimenti di quarto grado di consanguineità, di terzo e quarto grado di affinità, la cognazione spirituale e la pubblica onestà, secondo l'antica legge, e non saprà di dover interrogare i futuri sposi per conoscere se esiste la cognatio spiritualis ex baptismo, e il nuovo impedimento di pubblica onestà proveniente da un concubinato notorio? E ammetterà forse al matrimonio un giovane di 15 anni o una giovinetta di 13, secondo la legge antica, oggi modificata? Ignorerà così, tanto la nuova disposizione sul tempo proibito per la benedizione solenne nuziale (can. 1108), come la facoltà accordata dal codice (can. 1045) al sacerdote che assiste al matrimonio e che all'ultimo momento viene a conoscere l'esistenza di un impedimento.

E quanti fedeli ancora non sanno la benigna concessione fatta in riguardo alla legge d'astinenza e del digiuno (can. 1250) e in riguardo all'acquisto delle S. S. Indulgenze (can. 924), perchè il parroco non le ha divulgate?

Ma non è mio compito segnalare le differenze introdotte dal codice: ho voluto soltanto accennare ad alcune per dimo-

DUE LIBRI CHE MANCANO

strare la necessità del confronto, fiducioso anche come il Sacerdote, al quale accennavo, sia una rara eccezione.

Questo trattato pratico non è certo un lavoro facile, ma la sua grande utilità deve spingere a compierlo: si tratta di un sistema quasi del tutto nuovo da applicare, perchè nelle bibliografie sul Codice è segnalato un solo esempio del genere nella Lettera pastorale dell'Episcopato salernitano-lucano per la quaresima del 1918.

*
* *

L'altro libro che manca è un trattato scientifico di Diritto canonico compilato specialmente per i nostri studenti universitari. Chi avesse la pazienza di leggere e annotare i testi di Diritto canonico ed ecclesiastico (erroneamente si ritiene che questi due aggettivi siano sinonimi) pubblicati dai professori d'Università troverebbe in moltissimi di che ridere e purtroppo di che piangere, pensando quanti errori s'insegnano da quelle Cattedre e da quei trattati. Errori di principio, perchè il più delle volte si parte da falsi preconcetti, anticlericali o antireligiosi, da principi regalistici, e si ritiene che sia la Chiesa la quale ha esorbitato dalle Sue funzioni e dai Suoi diritti per invadere il campo dello Stato e quindi si soggiunge che questo deve provvedere alla sua libertà, restringendo la libertà della Chiesa.

Vi sono poi errori di fatto, quando gli autori entrano nel campo pratico e illustrano l'organizzazione della Chiesa, dei Prelati, dell'Episcopato, delle parrocchie, della Curia romana, dei Sacramenti ecc. Riportare qualcuno di questi errori sarebbe inutile, perchè non si crebberbbero veri, tanto sono madornali.

È quindi necessario ed urgente un trattato che insegni scientificamente il vero Diritto canonico e che permetta agli studenti di apprendere con sicurezza tale da poter rispondere al professore . . . in errore.

FRANCESCO BERSANI
avvocato rotale